



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Giudizio (Libro VII)

Fasi del giudizio
Figure di dichiaranti





GIUDIZIO

I

- TITOLO I
- Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)

II

- TITOLO II
- Dibattimento (artt. 470-524)

III

- TITOLO III
- Sentenza (artt. 525-548)



I. ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Fase **preparatoria** che si inserisce tra l'udienza preliminare e la prima udienza dibattimentale → gestita dal Presidente del collegio

Fissazione della
data dell'udienza
(art. 465)

Artt. 132 e
132-*bis*
disp. att.

Liste testimoniali – citazione delle
persone da esaminare (art. 468)

Ratio:

1. Funzione di **discovery** (no prove a sorpresa);
2. **diritto alla prova contraria**;
3. possibilità per le parti di **preparare il controesame**
4. Munire di **forza coercitiva** la citazione dei dichiaranti (artt. 468, 133 c.p.p.)
5. “**immunizzazione**” dei dichiaranti (art. 430-*bis*)

rapporto con la richiesta di
ammissione della prova (art. 493)



Corte d'assise di Trieste

Lista testimoniale

Ud. 15-5.2012; imp. Mario Ginetti, n. 5387/12 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Mario Tullio difensore di Caio Ginetti chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 575 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare le seguenti circostanze:

A- che l'imputato il 09.04.2014 si trovava a Muggia

B- che il pomeriggio del giorno indicato si è recato al cinema.

C- che il reperto biologico E1 non appartiene in realtà a Caio Ginetti

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Ingrid Rupena res. in Muggia, via Filarmonica 3

Anatolia Kremen res. a Trieste, Via dei Fabbri, 45.

Può dire sulla circostanza C il prof. Luigi Emmaus già nominato consulente dall'imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l'art. 468 C.P.P.

Chiede

all'Ill.mo Presidente della Corte d'Assise di Trieste di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.

Con osservanza

Trieste 14.4.2014

(Avv. Mario Tullio)





II. DIBATTIMENTO (TITOLO II)

DISPOSIZIONI GENERALI (capo I)

ATTI INTRODUTTIVI (capo II)

ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE (capo
III)

DISCUSSIONE FINALE (capo V)



Atti introduttivi al
dibattimento

**Verifica della costituzione
delle parti (art. 484) → rinvio**



**Questioni preliminari (art.
491)**



**Dichiarazione di apertura
del dibattimento (art. 492)**



Richieste di prova (art. 493)




**Decisione sulle prove (art.
495)**





1

Controllo della regolare
costituzione delle parti
(484)



Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza in udienza preliminare era riconducibile alle situazioni indicate all'art. 420 *bis* c. 4 è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli artt. 438 e 444 (489 c. 2)

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater* e 420 *quinquies*



2

Questioni preliminari (491)

- competenza per territorio o connessione (21 cc. 2 e 3)
- nullità relative (181 cc. 2 e 3)
- costituzione di parte civile
- citazione o intervento del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- contenuto del fascicolo per il dibattimento
- riunione o separazione dei giudizi

precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti

Le q.p. sono **discusse** dal p.m. e da un difensore per ogni parte privata; non sono ammesse repliche e il giudice decide con **ordinanza**



3

Dichiarazione di apertura del dibattimento (492)

Compite le attività indicate nell'art. 484 e ss., il presidente dichiara aperto il dibattimento.

L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.



4

Richieste di prova (art. 493)


testo originario →
**Esposizione introduttiva
del p.m.: “il p.m. espone
concisamente i fatti
oggetto dell'imputazione
e indica le prove di cui
chiede l'ammissione”**



Abusi da parte del p.m. → Modifica art.
493 nel 1999:

- Eliminata l'esposizione introduttiva
del p.m. (v. però *incipit* art. 494)
4. c: il presidente impedisce ogni
esposizione del contenuto degli atti
compiuti durante le indagini
preliminari

Fatti che intendono
provare (enunciati
probatori o *facta
probanda*)




domanda di ammissione delle prove →
prove comprese tra quelle indicate nella
lista + prove sopravvenute o scoperte
successivamente (art. 493 c. 2) +
Prova documentale (art. 495 c. 3)

**Acquisizione concordata di atti nel
fascicolo per il dibattimento (comma 3)**
→ v. art. 507, c. 1-*bis*





Decisione del giudice (art. 495)





ITER DI AMMISSIONE

Lista
testimoniale
(art. 468)

Richiesta *ex*
493

Decisione
del giudice
ex art. 495


Richiesta *ex*
art. 507
(anche
d'ufficio)





ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE (capo III)

ORDINE NELL'ASSUNZIONE DELLE PROVE → CASI o TURNI ISTRUTTORI:
porzioni di dibattimento all'interno dei quali si dà luogo all'assunzione delle prove richieste dalla singola parte



ESAME DELLE
PARTI (art.
150 d.att.)





PROVA DICHIARATIVA

Elemento di prova si desume da una dichiarazione di scienza di un soggetto che è frutto di un processo cognitivo e dichiarativo piuttosto complesso

3 esigenze fondamentali

Garantire l'**attendibilità del contributo cognitivo**

Garantire il **diritto a confrontarsi con l'accusatore dell'imputato** (art. 111 comma 3 Cost.)

Garantire il **diritto al silenzio dei soggetti** coinvolti nel processo (art. 24 comma 2 Cost.)

l. 63 del 2001 → attuazione dei principi del giusto processo → **principio di graduazione degli *status* dei dichiaranti** che corrispondono a diversi "**stati di relazione**" del dichiarante rispetto ai fatti oggetto del procedimento (Corte cost. 265 del 2004)



Assoluta
indifferenza
rispetto ai fatti



Coinvolgimento
diretto nei fatti



Testimone (artt. 195
ss.) → Soggetto terzo
(art. 197) → NB:
persona offesa e
parte civile

Testimone
assistito
(art. 197-
bis)

“Impumone”
(art. 210)

Imputato nel
proprio
procedimento
(artt. 208-209)

Obbligo di presentarsi
(artt. 198, 133)

+

Obbligo di rispondere
secondo verità
(artt. 198, 207, 476 c.
2)

Obbligo di
presentarsi (artt.
197-*bis*, 133)

+

Obbligo di
rispondere
secondo verità sui
fatti altrui
(art. 197-*bis* c. 4)

Obbligo di
presentarsi (art.
210 c. 2, 132)

+

No obbligo di
rispondere
+
No obbligo di verità
(art. 197-*bis* c. 4)

No obbligo di
presentarsi
+
no obbligo di
verità (facoltà di
non rispondere
o di rispondere
il falso) (artt.
208 e 209)



A

TESTIMONIANZA



Il testimone



Colui che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova (art. 194), ma, allo stesso tempo, non ricade nelle incompatibilità previste dall'art. 197





OBBLIGO DI
PRESENTARSI

OBBLIGO DI VERITA'

Art. 2 Cost. → la Repubblica ...
richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e
sociale



deroghe

Privilegio contro l'autoincriminazione
(art. 198 c. 2)

Segreti testimoniali:

- Familiare o domestico (art. 199) [art. 29 Cost.]
- Professionale (art. 200) [artt. 8, 21, 24, 32 Cost.]
- D'ufficio (art. 201) [art. 54 Cost.]
- Di Stato (art. 202) [art. 52 Cost.]

VALUTAZIONE

Canone del libero convincimento (art. 192 c. 1)



Art. 199. «Facoltà di astensione dei prossimi congiunti»

I prossimi congiunti dell'imputato **non sono obbligati a deporre**. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato

Il giudice, **a pena di nullità, avvisa** le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene



**Tutela sentimenti familiari
anteposta a esigenze della Giustizia**





Segreto professionale

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (es.: art. 365 c.p.):


- a) i ministri di confessioni religiose
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale

Tutela fede religiosa, diritto di difesa, diritto alla salute...




I professionisti *ex art. 200...*

Se vengono **obbligati** a parlare



Inutilizzabilità *ex art. 191*
delle dichiarazioni rese

Se parlano **spontaneamente**



Le loro dichiarazioni sono **utilizzabili** e rispondono del reato *ex art. 622 c.p.*, sempre che non ci fosse obbligo di riferire (es. *art. 365 c.p.*)



Art. 365 c.p.
«**Omissione di referto**»

«Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un **delitto pel quale si debba procedere d'ufficio**, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516».

«Questa disposizione **non** si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale».



Art. 622 c.p.

Rivelazione di **segreto professionale**

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Giusta causa è, ad esempio,
l'obbligo di referto ex art. 365 c.p.

Art. 28 Codice deontologico forense

Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

4. È consentito all'avvocato **derogare ai doveri** di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per **impedire la commissione di un reato di particolare gravità;**

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

No deroga per consentire persecuzione di un reato già commesso



Il limitato segreto professionale dei giornalisti (art. 200 c. 2)

Norme sul segreto professionale si applicano anche «ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le **notizie sono indispensabili** ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il **giudice ordina** al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Segreto non assoluto e solo per nomi delle fonti





Corte di Strasburgo

Il giornalista è soggetto che contribuisce, attraverso le informazioni, alla costruzione di una collettività consapevole e, quindi, partecipa alla vita del Paese

La stampa e il quarto potere rappresentano il fondamentale cane da guardia dei diritti dei cittadini (watchdog for citizen rights) e strumento di controllo dell'attività del potere politico

(Corte edu, 22 febbraio 1996, *Goodwin c. Regno Unito*) → anonimato delle fonti quale forma di tutela della libertà di espressione di cui all'art. 10 C.e.d.u.





Il segreto sugli «informatori di polizia» (art. 203)

Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a **rivelare i nomi dei loro informatori**. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate

Segreto assoluto su nomi informatori, ma possibile blocco dell'uso delle informazioni ricavate



Il «segreto di ufficio» (art. 201)

Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti

Tutela **buon funzionamento della P.A.**

Formula diversa da quella riservata a chi detiene il segreto professionale

Se depongono, rispondono del reato *ex* art. 326 c.p., a meno che non avessero obbligo di riferire (art. 361 e 362 c.p.)



Art. 326 c.p.

Rivelazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, **rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete**, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.





Il «segreto di Stato» (art. 201)

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'**obbligo di astenersi dal deporre** su fatti coperti dal segreto di Stato

Tutela integrità, indipendenza e preparazione militare, nonché delle relazioni con altri Paesi

Se depongono, rispondono del reato *ex* art. 261 c.p.



Art. 261

Rivelazione di segreti di Stato

Chiunque **rivela** taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni

Art. 256 c.p. Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato **sono comprese** quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale



Differenze con altri segreti

Procedura diversa

Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne **informa il Presidente del Consiglio dei Ministri**, ai fini dell'eventuale conferma

Obbligo di *non liquet*

Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il **giudice dichiara non doversi procedere** per l'esistenza del segreto di Stato

Divieto assoluto di acquisizione dell'informazione segreta

L'opposizione del segreto di Stato confermata **inibisce all'acquisizione e l'utilizzazione**, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto

B

ESAME DELL'IMPUTATO NEL PROPRIO PROCEDIMENTO SUL FATTO PROPRIO

Solo con il consenso

artt. 208-209

Assistenza del difensore

Diritto al silenzio su ogni singola domanda

Facoltà di mentire: imputato può dichiarare il falso (art. 384 c.p.): esempio dell'autocalunnia per un reato minore (art. 369 c.p.)

Argomento di prova (ex art. 209, comma 2): valutazione della credibilità

limite fondamentale: calunnia (art. 367 c.p.) e simulazione di reato (art. 368 c.p.)

VALUTAZIONE

Canone del libero convincimento (art. 192 c. 1)



C

TESTIMONIANZA ASSISTITA (art. 197-*bis*)

coinvolgimento “attenuato” del
dichiarante rispetto alla
regiudicanda

IMPUTATO GIA' GIUDICATO
Ex imputato connesso o collegato ormai giudicato con sentenza definitiva (art. 197-*bis*, comma 1) [connessione forte o debole]



IMPUTATO ANCORA SOTTO PROCESSO
Imputato connesso teleologicamente o collegato che ha scelto di rendere dichiarazioni sul fatto altrui dopo l'avvertimento ex art. 64, lett. c (art. 197-*bis*, comma 2) [solo per la connessione debole]





esempio


A e B hanno concorso
nel furto di uno
scooter (art. 624 c.p.)



C ha aiutato A e B a occultare il reato
e a sottrarsi alle indagini
commettendo un **favoreggiamento
personale** (art. 378 c.p.)

oppure

C ha rivenduto lo scooter
commettendo **una ricettazione** (art.
648 c.p.)



connessione forte (art. 12 lett. a)

→ A potrà essere chiamato come teste
assistito nel procedimento nei confronti di B
solo se si è definito il suo processo:

→ A ha patteggiato e il suo procedimento è
stato definito rapidamente

→ A potrà sempre essere chiamato nel
processo quale teste assistito (a prescindere
dalle sue precedenti scelte processuali)



tra il furto commesso da A e B e il favoreggiamento o la
ricettazione commessa da C esiste una **connessione debole**
(art. 12 lett. c) o un collegamento probatorio (art. 371 c. 2 lett.
b)
→ anche **prima del passaggio in giudicato** della decisione resa
nel suo processo, A potrà essere chiamato come **teste assistito**
nel processo a carico di C, se ha reso dichiarazioni a suo carico
a seguito dell'avviso dell'art. 64 comma 3 lett. c; B non ha reso
dichiarazioni e quindi sarà incompatibile (verrà sentito come
impumone)





**DISCIPLINA COMUNE ALLE
DUE FIGURE DI TESTIMONE
ASSISTITO**

Regole generali in
materia di
testimonianza, salve
le deroghe espresse



Garanzia
dell'inutilizzabilità delle
dichiarazioni in altri
procedimenti (art. 197-
bis, comma 5)

Assistenza del
difensore (art. 197-
bis, comma 3)

VALUTAZIONE

→ Criterio legale dell'art. 192 c. 3 (art. 197-*bis*, c. 3)



DISCIPLINA DIFFERENZIATA PER LE DUE FIGURE

Obbligo di verità con alcuni limiti



SOGGETTO GIA' GIUDICATO

IMPUTATO ANCORA SOTTO PROCESSO

Obbligo di verità sui fatti altrui e sui fatti propri (teste permanente)

Obbligo di verità limitato ai fatti altrui oggetto delle precedenti dichiarazioni rese a seguito dell'avvertimento (teste parziale)



Unica eccezione: art. 197-bis comma 4, I parte (*ratio*: tutela dell'onore del condannato)

Problema dei fatti diversi

Valutazione di volta in volta

Speciale privilegio contro l'autoincriminazione → No obbligo di verità sui fatti oggetto della propria responsabilità (art. 197-bis, comma 4, II parte)





ESEMPIO

A e B assumono la veste di testimoni (obbligo di verità) sul fatto proprio e sul fatto altrui



A assume la veste di testimone (obbligo di verità) solo sul fatto altrui

A ha messo a disposizione il furgoncino per trasportare lo scooter

B ha eseguito materialmente il furto

A ha dichiarato che C ha messo a disposizione il suo *garage* per nascondere lo *scooter*

A deve testimoniare anche su questo fatto "proprio"

B deve testimoniare anche su questo fatto "proprio"

È tenuto a dire la **verità solo su questo fatto**

Fatti diversi: chi ha portato lo scooter nel garage? → se è inscindibile dalla propria responsabilità → art. 197-*bis* c. 4, p. II





FATTISPECIE PECULIARI

Ex imputato assolto con sentenza definitiva per non aver commesso il fatto (Corte cost. 381/2006)

Va trattato come un testimone → salvo il comma 5 dell'art. 197-*bis*

Testimonianza assistita *sui generis*



Problema: provvedimento di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere?

Cass. Sez. un., 29 marzo 2009, De Simone: se nei confronti del coimputato vi è stata archiviazione, **viene meno l'incompatibilità**

Testimone a tutti gli effetti



D

ESAME *EX*ART. 210 DELL'“IMPUMONE”

Come l'imputato

Assistenza del
difensore (art. 210,
comma 3)

Hanno la facoltà di
non rispondere sul
fatto proprio e sul
fatto altrui (art. 210,
comma 4)

Non hanno l'obbligo
di verità (non sono
testimoni → art. 197)

SOGGETTO
ESAMINATO AI SENSI
DELL'ART. 210

Diritto al
contraddittorio
finisce per
cedere il passo
rispetto al diritto
al silenzio

VALUTAZIONE → CRITERIO
LEGALE DI CUI ALL'ART. 192
C. 3

Come il testimone

Obbligo di presentarsi
+
Norme sulla citazione
dei testimoni (art.
210, comma 2)

Si applicano artt. 194,
195, 498, 499 e 500
(art. 210, comma 5)





Chi sono i soggetti che in dibattito vengono sentiti come impuniti *ex art. 210*, ossia con questo *status* ibrido?



SEMPRE

Imputato
concorrente
(connessione
forte) **nei cui
confronti si
procede
separatamente**
(art. 210, comma
1)

Imputato
concorrente
(connessione
forte) **nel
medesimo
procedimento
[coimputato]**
(Corte cost.
361/1998;
197/2009)



Imputato connesso
“debole” o
probatoriamente collegato
che **non abbia reso
dichiarazioni sui fatti altrui**
a seguito dell’avvertimento
di cui all’art. 64 c. 3 lett. c



Se dopo l’avvertimento rende
dichiarazioni → si tramuta in
teste assistito





Stati di relazione dei dichiaranti rispetto ai fatti del processo

Diverse modalità di dichiarazione

Diversi effetti delle dichiarazioni

Schema riepilogativo

